



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA METROLOGIA LEGALE ANNUALITÀ 2023

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- il D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020 cit. e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;
- il D.M. 21 aprile 2017, n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
- la legge 25 ottobre 1978, n. 690 Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- il D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 - Disciplina metrologica del precondizionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.
- la legge 19 agosto 1976, n. 614 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

PREMESSO CHE

- l'art. 18, par. 5 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 1, par. 1 del Regolamento (UE) 2019/1020 pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'art. 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali, tra gli altri, la salute, la sicurezza in generale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente;

- ai sensi dell'art. 11, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/1020 le autorità di vigilanza del mercato eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli metrologici;
- il punto 19 dell'allegato I del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, relativo a "Prodotti confezionati e imballaggi confezionati", individua nel Ministero dello sviluppo economico – ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito "Ministero") l'autorità di vigilanza competente per l'applicazione delle relative norme;
- il punto 22 dell'allegato I del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, relativo ai "Strumenti di misura", individua nel Ministero l'autorità di vigilanza competente per l'applicazione delle relative norme;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2, comma 2 lett. c) della L. 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti ove specificatamente previste dalla legge;
- l'art. 7 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano,

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti ora previsti nel Regolamento (UE) 2019/1020 stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- per il 2023 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di vigilanza in tema di metrologia legale;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo (aggiornato il 7 agosto 2021 e il 23 novembre 2021) da ultimo aggiornato il 22 giugno 2023 per definire i contenuti dei summenzionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo nell'ambito della metrologia legale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un programma nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura relativo all'annualità 2023 e finalizzato ad eseguire le seguenti attività:

1. la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali (D.P.R. 391/80; L. 690/78 e L. 614/76), da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e, marginalmente di *distribuzione* di tali prodotti, volti a verificare il rispetto della normativa che impone al produttore di garantire, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale.
2. i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verifica periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati.

Il programma nazionale di vigilanza prevede la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, svolte da Unioncamere anche per il tramite di proprie strutture che operano in regime in house providing e di soggetti qualificati del sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

ART. 2 – LE ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire alla Camera di commercio strumenti operativi di ausilio allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché a favorire lo sviluppo delle competenze del personale camerale e un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate da Unioncamere e realizzate anche per il tramite di proprie strutture che operano in regime in house providing e di altri soggetti qualificati del sistema camerale, e si concretizzano nella

realizzazione delle seguenti azioni.

a) Programma di vigilanza e assistenza tecnico giuridica

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, predispone il programma nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e definisce i correlati piani locali. Al fine di assistere la Camera di commercio nell'attuazione del piano locale, concordato nell'ambito della presente convenzione, Unioncamere mette a disposizione della stessa un servizio di assistenza in back office tramite personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato (assistenza.vigilanza@dintec.it). Unioncamere inoltre fornirà le indicazioni operative per effettuare il campionamento degli operatori e per individuare le tipologie di strumento da sottoporre a controllo.

b) Predisposizione di strumenti per la rendicontazione

Unioncamere predispone gli strumenti informatici per la rendicontazione delle attività, anche valorizzando le banche dati esistenti, al fine di garantire la qualità dei dati e agevolare l'orientamento delle successive programmazioni delle attività di vigilanza.

c) Erogazione delle risorse economiche

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività:

a) Procedure ispettive

La Camera di commercio segue scrupolosamente le procedure operative, definite da Unioncamere d'intesa con il Ministero, per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

b) Programma di vigilanza

La Camera di commercio attua il programma di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

c) Rendicontazione

La Camera di commercio effettua la rendicontazione delle attività svolte nei tempi e con le modalità che saranno indicate da Unioncamere.

ART. 3 – LE ATTIVITÀ ISPETTIVE (CONTROLLI)

La Camera di commercio si impegna a svolgere le attività di vigilanza rimborsate con i criteri e nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Per "ispezione" si intende l'insieme delle seguenti attività: sopralluogo effettuato presso gli operatori economici e i luoghi di utilizzo degli strumenti, svolgimento dei controlli previsti (di cui al punto successivo) e gestione dei relativi seguiti.

Nell'ambito di ciascuna ispezione sono svolti i seguenti controlli, ove applicabili:

- controlli visivi e documentali, svolti autonomamente dalla Camera di commercio;
- esecuzione di prove metrologiche, svolte autonomamente dalla Camere di commercio ovvero con l'ausilio di un organismo accreditato di cui all'art. 2, lettera q) del D.M. 93/2017.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e documentale almeno due diversi di strumenti/lotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

ART. 4 – I CRITERI DI RIMBORSO E LE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nell'allegato 1 alla presente convenzione, in particolare ogni ispezione è soggetta a rimborso forfettario pari ad € 500,00 esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità descritte all'articolo 3. Il rimborso si intende comprensivo del costo dell'accertamento per gli strumenti/lotti oggetto di controllo, del costo del trasferimento del personale presso l'operatore economico, nonché dell'eventuale costo per il trasporto dei mezzi di prova.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero all'Unioncamere.

ART. 5 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro il 15 settembre 2023 la Camera di commercio trasmette all'indirizzo PEC di Unioncamere (unioncamere@cert.legalmail.it) la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute

ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA UNIONCAMERE E LA CAMERA

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati ad Unioncamere al fine di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, svolte dalle Camere di commercio in forza delle normative di settore richiamate in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art. 5 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere e Accredia...) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente. Ciascuna Parte provvederà a fornire ai rispettivi interessati l'informativa di cui all'art. 13 o 14 del GDPR.

ART. 8 – DURATA

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 15 settembre 2023, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

In considerazione della tempistica di sottoscrizione della presente convenzione, ed in via del tutto eccezionale, possono comunque formare oggetto di rimborso anche i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e sino alla data di sottoscrizione della convenzione, a condizione che siano stati svolti in piena compatibilità con i criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

Per UNIONCAMERE

Il Segretario generale (Giuseppe Tripoli)
F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BRESCIA

Il Segretario Generale (Massimo Ziletti)
F.to digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1**PIANO DI VIGILANZA "STRUMENTI DI MISURA"**

Tab. 1 - Criteri di rimborso (rif. art. 4).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	CONTROLLO SUL CAMPO
	Rimborso forfettario per le attività di controllo visivo, documentale e per l'esecuzione delle prove metrologiche realizzate dalla CCIAA nell'ambito della singola ispezione
1) Vigilanza preimballaggi	€ 500,00
2) Controlli casuali	€ 500,00

Tab. 2 - Piano locale di vigilanza

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ISPEZIONI		TOTALE (euro)
	N. di ispezioni	N. di strumenti/lotti da sottoporre a ispezione	
Vigilanza preimballaggi	2	4	€ 1.000,00
Controlli casuali	8	16	€ 4.000,00
TOTALE	10	20	€ 5.000,00

RIMBORSO COMPLESSIVO

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di BRESCIA per le attività di cui all'art. 3 della presente convenzione è pari a € 5.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)